



Comune di Parma

REGOLAMENTO COMUNALE
SUL RAPPORTO FRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ED ENTI DEL TERZO SETTORE

(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del)

INDICE

Capo I - NORME GENERALI

Art. 1 (Finalità)	pag. 3
Art. 2 (Ambito di applicazione)	pag. 3
Art. 3 (Principi specifici)	pag. 4
Art. 4 (Profili organizzativi)	pag. 4

Capo II - FORME E MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Art. 5 (Co-programmazione)	pag. 5
Art. 6 (Co-progettazione)	pag. 5
Art. 7 (Elenco speciale aperto degli ETS)	pag. 6
Art. 8 (Accreditamento locale)	pag. 7
Art. 9 (Convenzioni con Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato)	pag. 7

Capo III - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE NEL SETTORE SOCIO-SANITARIO E SOCIO-ASSISTENZIALE E COLLABORAZIONE CON L'AUSL DI PARMA

Art. 10 (Ambito di applicazione)	pag. 8
Art. 11 (Finalità)	pag. 8
Art. 12 (Sedi di coordinamento e di confronto)	pag. 8

Capo IV - MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Art. 13 (Accesso al Fondo Sociale Europeo e agli altri strumenti di finanziamento pubblico)	pag. 9
Art. 14 (Raccolta fondi e 5x1000)	pag. 9
Art. 15 (Art-bonus)	pag. 9
Art. 16 (Social bonus)	pag. 10
Art. 17 (Uso preferenziale dei partenariati esistenti a valere su <i>call</i> e bandi pubblici)	pag. 10
Art. 18 (Servizio civile universale)	pag. 10

Capo V - MONITORAGGIO, CONTROLLO E RENDICONTAZIONI

Art. 19 (Valutazione di impatto sociale)	pag. 10
Art. 20 (Trasparenza e rendicontazione delle attività)	pag. 11
Art. 21 (Monitoraggio e controllo)	pag. 11
Art. 22 (Norma di rinvio)	pag. 12
Art. 23 (Monitoraggio sull'applicazione del Regolamento)	pag. 12

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, nel rispetto della normativa di settore, disciplina le forme di Amministrazione condivisa con gli Enti di Terzo Settore (d'ora in avanti "ETS"), come individuati dall'art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore (d'ora in avanti "CTS"), iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in avanti "RUNTS"), secondo quanto stabilito dai successivi Capi II e III e IV.
2. L'Amministrazione condivisa, con le modalità previste dal CTS, costituisce l'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, come forma di esercizio condiviso delle funzioni amministrative e pertanto rappresenta una forma di "politica contrattuale", che integra le altre forme previste dall'ordinamento, caratterizzata dalla finalità di sostenere e promuovere il ruolo attivo degli ETS, iscritti nel RUNTS, nella realizzazione di attività di interesse generale.
3. Il Regolamento si pone in linea con le finalità statutarie ed i valori perseguiti dal Comune di Parma in materia di valorizzazione degli istituti dell'Amministrazione condivisa. Gli strumenti di programmazione triennale dell'Ente identificano le aree di intervento e le progettualità in cui questi istituti devono essere maggiormente promossi e utilizzati.
4. Attraverso l'applicazione del presente Regolamento il Comune intende concorrere all'attuazione a livello locale delle iniziative europee, statali e regionali, a vario titolo attivate, nell'ambito dell'innovazione sociale (in particolare per la promozione e realizzazione di "politiche ad impatto") e dell'economia sociale (ETS quali soggetti rientranti tra quelli qualificati nel nostro ordinamento).
5. Il Regolamento disciplina i principi ed i criteri-guida in ordine ai rapporti tra il Comune e gli ETS. Ne costituisce allegato parte integrante il "Manuale operativo", contenente la disciplina attuativa.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle attività di interesse generale, elencate dall'art. 5 del CTS.
2. Si applica al Comune di Parma e, nei limiti e con le modalità stabilite dal Capo III, alle attività di cui al c. 1 che prevedono un rapporto con l'AUSL di Parma, riconducibili a progetti, iniziative e servizi di ambito socio-sanitario e socio-assistenziale.
3. Gli Enti strumentali e partecipati in misura maggioritaria dal Comune di Parma potranno recepire principi e norme del presente Regolamento, in un'ottica di condivisione di finalità alle quali orientare la propria attività.
4. Il presente Regolamento prevale, nei limiti del principio di specialità, sulle parti di altri Regolamenti che si riferiscono agli ETS e alle diverse forme di collaborazione fra questi e il

Comune di Parma, previste dall'ordinamento e non riconducibili alle modalità di affidamento disciplinate dalla normativa in materia di contratti pubblici (disciplina statale ed europea).

5. Resta fermo quanto previsto sia in discipline specifiche (es. ordinamento sportivo), sia dai vigenti Regolamenti comunali relativi alla stipulazione dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione, agli strumenti e Istituti di partecipazione del Comune di Parma, alla promozione dell'impegno civico e alla collaborazione tra cittadini e Amministrazione (Regolamento di Cittadinanza attiva).

Art. 3 (Principi specifici)

1. L'attivazione dei rapporti di collaborazione previsti dal presente Regolamento avviene nel rispetto dei seguenti principi specifici:
 - a) buona fede e leale collaborazione reciproche;
 - b) condivisione delle informazioni;
 - c) promozione della digitalizzazione;
 - d) semplificazione degli oneri e degli adempimenti amministrativi, in applicazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenuto, altresì, conto della vigenza del RUNTS;
 - e) promozione della cultura del dono, della raccolta fondi e del finanziamento delle attività di interesse generale;
 - f) promozione della cultura del volontariato;
 - g) promozione della cooperazione e dell'impresa sociale quale principale forma di economia sociale;
 - h) integrazione delle politiche, degli interessi, degli strumenti e delle risorse;
 - i) efficacia, efficienza ed economicità;
 - j) sostenibilità economica e finanziaria;
 - k) pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, nonché prevenzione dei conflitti di interesse, come declinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - l) promozione e valorizzazione dell'iniziativa di parte, quale espressione del protagonismo civico;
 - m) co-responsabilità nelle fasi di progettazione, messa a disposizione e utilizzo delle risorse, monitoraggio e rendicontazione;
 - n) orientamento al perseguimento del benessere della comunità di riferimento;
 - o) promozione e tutela della qualità del lavoro.

Art. 4 (Profili organizzativi)

1. Il Comune di Parma e gli altri soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 3, tengono conto di quanto previsto dal presente Regolamento ai fini dell'individuazione degli eventuali fabbisogni di personale e dell'applicazione della disciplina vigente in materia di performance dell'attività, nonché della programmazione e della progettazione delle attività formative del proprio personale.
2. Il Comune di Parma, in applicazione della vigente disciplina speciale regionale, può individuare spazi e luoghi, di titolarità pubblica o di altri soggetti, quali punti di contatto sull'Amministrazione condivisa, a disposizione della cittadinanza e di tutti i soggetti interessati

in relazione a quanto previsto dal presente Regolamento e alla diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dalla Riforma del Terzo settore.

3. All'interno del sito istituzionale del Comune, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente", sarà individuata la pagina "Amministrazione condivisa", ~~in conformità alle linee guida ANAC.~~ **(così come emendato in aula)**

CAPO II – FORME E MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Art. 5 (Co-programmazione)

1. La co-programmazione, in attuazione della vigente disciplina statale e regionale, è il processo condiviso, laddove ritenuto funzionale anche periodico, per l'individuazione dei bisogni da soddisfare e degli interventi a tal fine necessari, nonché delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, nonché per promuovere l'attivazione delle reti, anche informali, e per consolidare ed implementare quelle esistenti, mettendo a fattor comune le potenzialità, di vario genere, espresse dalla comunità locale.
2. Il Manuale operativo, anche tenuto conto della vigente regolamentazione statale e regionale, indica le forme e le modalità di attivazione, anche su istanza di parte, della co-programmazione, alla luce dei seguenti principi e criteri-guida:
 - a) fatte salve esigenze di urgenza qualificata e tenuto conto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, i procedimenti di co-progettazione, di convenzionamento ai sensi dell'art. dall'art. 56 del CTS e dell'art. 20 della Legge regionale 3/2023, nonché le diverse forme di valorizzazione di beni ai sensi del presente Regolamento, costituiscono di norma lo sviluppo dei procedimenti di co-programmazione svolti, anche su istanza di parte;
 - b) di norma si favorisce l'integrazione fra più attività di interesse generale, di cui all'art. 5 CTS;
 - c) potrà essere attivata la facilitazione da parte di soggetti terzi nel processo di co-programmazione, sulla base dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, fermo restando il governo pubblico del procedimento amministrativo;
 - d) in relazione alle specifiche finalità e all'oggetto del procedimento di co-programmazione, ad iniziativa pubblica, può essere previsto il coinvolgimento di soggetti, pubblici e privati, diversi dagli ETS (associazioni di volontariato o Fondazioni non ETS, organizzazioni sindacali, Istituzioni scolastiche, associazioni di categoria...), nei limiti e modalità indicati in apposito Avviso pubblico, al fine di fornire uno specifico contributo conoscitivo utile alla co-programmazione;
 - e) il Comune di Parma e gli altri soggetti indicati nel precedente art. 2 tengono conto degli esiti del procedimento di co-programmazione nell'elaborazione e nell'aggiornamento degli altri strumenti di programmazione e di pianificazione, generali e settoriali, con particolare riguardo al Piano sociale di zona e alla programmazione pluriennale degli acquisti di beni e servizi.

Art. 6 (Co-progettazione)

1. La co-progettazione, in attuazione della vigente disciplina statale e regionale, è il processo condiviso attraverso cui vengono attivate forme di collaborazione finalizzate all'attivazione di

interventi o alla gestione di servizi, nell'ambito di una o più attività di interesse generale, anche fra loro connesse, in favore della comunità di riferimento.

Gli interventi sono realizzati in collaborazione con gli Enti di Terzo Settore e non si determina la creazione di un rapporto a prestazioni sinallagmatiche attraverso il riconoscimento di un corrispettivo.

2. Il Manuale operativo, anche tenuto conto della vigente regolamentazione statale e regionale, indica le forme e le modalità di attivazione, anche su istanza di parte, della co-progettazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri-guida:
 - a) la co-progettazione, promossa anche dagli ETS, può avere ad oggetto più attività di interesse generale, può prevedere l'utilizzo e la valorizzazione di beni, di proprietà pubblica o di soggetti terzi, e si svolge nel rispetto dei principi del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm.;
 - b) il Comune e gli altri soggetti di cui all'art. 2 sostengono l'iniziativa degli ETS, anche in rete fra loro, indicando gli adempimenti amministrativi e formali richiesti per la formalizzazione delle proposte, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;
 - c) al solo fine di incrementare l'efficacia degli interventi e dei servizi, gli atti delle procedure possono stabilire forme, limiti e modalità di coinvolgimento – da parte degli ETS interessati – di soggetti diversi dagli ETS, per la realizzazione di attività secondarie e strumentali a quelle principali, svolte dagli ETS "cooptanti";
 - d) il Comune e i soggetti di cui all'art. 2 possono coinvolgere altri enti e soggetti pubblici, nelle forme e modalità previste dall'ordinamento, per la migliore realizzazione degli obiettivi posti a base dei procedimenti di co-progettazione, anche ad istanza di parte;
 - e) gli atti dei procedimenti indicano le ragioni dell'utilizzo della valutazione di impatto sociale, tenuto conto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza;
 - f) gli atti dei procedimenti stabiliscono termini e modalità per la compartecipazione da parte di tutti i partner, compresi quelli pubblici, delle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dell'attività di collaborazione.

Art. 7 (Elenco speciale aperto degli ETS)

1. Il Comune di Parma può istituire, quale modalità procedurale di attivazione di forme di collaborazione, apposito Elenco speciale aperto degli ETS (di seguito "Elenco"), quali soggetti idonei e abilitati a collaborare nei termini di cui al presente Regolamento.

Tale Elenco ha lo scopo valorizzare le esperienze di co-progettazione effettuate e sostenere rapporti di collaborazione continuativi, individuando una platea qualificata di ETS che siano in grado di sostenere un procedimento di co-programmazione o co-progettazione in una o più determinate attività dell'art. 5 del CTS.
2. Le modalità di istituzione, tenuta ed aggiornamento dell'Elenco, nonché la modalità di utilizzo dello stesso ai fini dell'attivazione delle forme di collaborazione, anche da parte degli altri Enti di cui al precedente art. 2, commi 2 e 3, sono disciplinate dal Manuale operativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri-guida:
 - a) costituisce uno strumento prioritario al fine di instaurare forme di amministrazione condivisa, in particolare ai fini dell'applicazione dell'art. 55, c. 4 CTS (accreditamento locale), nell'ottica del perseguimento dei fini istituzionali e nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa;

- b) è soggetto all'aggiornamento periodico;
 - c) è ripartito per sezioni tematiche coerenti con le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;
 - d) l'istituzione dell'Elenco avviene a seguito della pubblicazione di un Avviso pubblico, al fine di garantire i principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento ed economicità;
 - e) dall'istituzione e dall'aggiornamento dell'Elenco non devono comportare aggravii procedurali e amministrativi a carico degli ETS interessati, tenuto conto della loro iscrizione nel RUNTS;
 - f) fra i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco va indicato il rispetto di quanto previsto dalla Legge regionale 3/2023 in termini di tutele normative e contrattuali.
3. L'inserimento nell'Elenco non comporta l'obbligo per il Comune e per i soggetti di cui al precedente art. 2 di attivare rapporti, a qualsivoglia titolo, con gli ETS iscritti.

Art. 8 (Accreditamento locale)

1. La co-progettazione può essere declinata, ai sensi della vigente disciplina statale e regionale, nella modalità dell'accREDITamento locale.
2. Il Manuale operativo indica le forme e le modalità di attivazione, anche su istanza di parte, della co-progettazione mediante accREDITamento locale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri-guida:
 - a) il Comune e i soggetti di cui all'art. 2 pubblicano un avviso nel quale stabiliscono le finalità e l'oggetto del procedimento, i requisiti di partecipazione degli ETS (nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, nonché in termini di esperienza maturata, al fine di garantire la massima partecipazione), le modalità di svolgimento e di conclusione del procedimento, i termini e le modalità dell'attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e valutazione degli esiti;
 - b) la procedura di accREDITamento locale può essere utilizzata con gli ETS iscritti nell'Elenco, di cui al precedente art. 7, ove istituito;
 - c) di norma, la procedura di accREDITamento non determina l'individuazione di un solo Ente di Terzo Settore, ma di tutti gli ETS in possesso di esperienza e capacità tecnico-professionale per lo svolgimento delle attività di interesse generale, oggetto di successiva co-progettazione;
 - d) i rapporti con gli ETS accREDITati sono regolati mediante "patti di accREDITamento".

Art. 9 (Convenzioni con Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato)

1. Il Comune di Parma e gli altri soggetti di cui all'art. 2, anche a seguito di procedimenti di co-programmazione, ove svolti, possono fare ricorso alle convenzioni, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, con Associazioni di Promozione Sociale (d'ora in avanti "APS") e Organizzazioni di Volontariato (d'ora in avanti "ODV"), in applicazione e nei limiti di quanto previsto dall'art. 56 CTS e dell'art. 20 della Legge regionale 3/2023.
2. I procedimenti, anche promossi da APS e ODV, si svolgono in applicazione dei seguenti principi e criteri-guida:

- a) fatta salva l'opzione di utilizzo dell'Elenco, se formato, il Comune e gli altri soggetti di cui all'art. 2 pubblicano un avviso che stabilisce: finalità ed oggetto del procedimento, requisiti di partecipazione (nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, con particolare riguardo all'esperienza richiesta in relazione all'attività di interesse generale da svolgere), voci di spesa e relativi limiti ai fini del loro rimborso, modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e valutazione degli esiti;
- b) il Manuale operativo indica termini e modalità per la presentazione di proposte da parte di APS e ODV;
- c) apposite convenzioni disciplinano i rapporti di collaborazione conseguenti alla definizione del progetto di intervento.

CAPO III – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE NEL SETTORE SOCIO-SANITARIO E SOCIO-ASSISTENZIALE E COLLABORAZIONE CON L'AUSL DI PARMA

Art. 10 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle attività di interesse generale, elencate dall'art. 5 del CTS, che prevedono un rapporto tra il Comune di Parma e l'AUSL di Parma, riconducibili sia ai servizi socio-sanitari e socio-assistenziali del Comune, sia alle attività e iniziative di interesse comune fra questo e l'AUSL di Parma, svolte nell'ambito delle prerogative e competenze ordinarie, ma anche di appositi accordi o protocolli, variamente denominati.

Art. 11 (Finalità)

1. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 10, il Comune di Parma richiederà ad e AUSL di Parma di utilizzare le forme di collaborazione con gli ETS, previste e disciplinate dai Capi II) e IV) del presente Regolamento, al fine di rafforzare l'efficacia delle rispettive azioni e l'impatto sulla comunità locale.
2. In particolare, il Comune condivide nei rapporti con l'AUSL i seguenti obiettivi:
 - a) favorire forme di sperimentazioni gestionali, di pratiche di innovazione sociale e tecnologica, con conseguente capacitazione degli ETS e promozione della relazione con altri soggetti terzi;
 - b) sperimentare e consolidare l'utilizzo delle diverse forme di raccolta fondi e di finanziamento delle attività di interesse generale, previsti dal diritto del Terzo settore.
 - c) integrare le azioni, gli interventi e le risorse, a vario titolo, presenti e attivabili;
 - d) rafforzare la logica degli impatti in luogo della erogazione delle prestazioni;
 - e) rafforzare la logica della prevenzione rispetto agli interventi "riparativi" o prestazionali con conseguente qualificazione della spesa.

Art. 12 (Sedi di coordinamento e di confronto)

1. Il Comune di Parma applica i principi e i criteri-guida definiti nel presente Regolamento ai rapporti con l'AUSL di Parma relativamente al confronto e alla concertazione in essere,

nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, per l'attivazione delle iniziative di interesse comune e per il coordinamento delle attività e degli interventi previsti.

2. L'enunciazione di tali principi e criteri-guida sarà contenuta negli atti regolanti i reciproci rapporti (quali protocolli d'intesa o accordi specifici), per le attività che prevedono la collaborazione tra i due Enti.

CAPO IV – MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Art. 13 (Accesso al Fondo Sociale Europeo e agli altri strumenti di finanziamento pubblico)

1. Il Comune di Parma e gli altri soggetti di cui all'art. 2, al fine di sostenere il ruolo attivo degli ETS nello svolgimento delle attività di interesse generale, promuovono l'accesso al Fondo Sociale Europeo e alle varie forme di finanziamento pubblico, in attuazione dell'art. 69 CTS, anche alla luce di quanto emerso dalle attività di co-programmazione ed anche al fine di promuovere l'addizionalità delle risorse, pubbliche e del privato sociale.

Art. 14 (Raccolta fondi e 5x1000)

1. Il Comune di Parma e gli altri soggetti di cui all'art. 1, al fine di sostenere e promuovere il ruolo attivo degli ETS nello svolgimento delle attività di interesse generale, promuovono la cultura del dono e le attività di raccolta fondi, nel rispetto della disciplina vigente.
2. Il Comune di Parma utilizza le risorse derivanti dalle disposizioni effettuate dai contribuenti ai sensi della vigente disciplina in materia di 5x1000, prioritariamente per l'attivazione di rapporti collaborativi con gli ETS iscritti nel RUNTS e operanti nel proprio territorio e, comunque, per attività di interesse generale riferita alla comunità locale.
3. Al fine di aumentare l'addizionalità di risorse, il Comune di Parma e gli altri soggetti di cui al precedente art. 2 possono attivare forme di collaborazione con Enti filantropici, Fondazioni di origine bancaria ed altri soggetti statutariamente interessati a generare impatti positivi nei confronti della comunità locale.

Art. 15 (Art-bonus)

1. Il Comune di Parma e gli altri soggetti di cui al precedente art. 2 promuovono l'utilizzo della disciplina vigente in materia di art-bonus al fine di favorire l'attivazione di rapporti collaborativi con gli ETS, iscritti nel RUNTS, per lo svolgimento di attività di interesse generale, anche tenendo conto di quanto risultante dalle attività di co-programmazione, ove svolte.
2. Gli enti proprietari dei beni pubblici verificano preliminarmente la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina in materia di art-bonus, tenendo conto sia degli indirizzi e

delle previsioni di pianificazione e di programmazione esistenti, nonché della non cumulabilità della misura agevolativa con quella del social-bonus, di cui al successivo art. 16.

3. Il Manuale operativo indica termini e modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 16 (Social bonus)

1. Il Comune di Parma e gli altri soggetti di cui al precedente art. 1 promuovono l'utilizzo della disciplina in materia di social-bonus, ai sensi dell'art. 81 CTS, al fine di favorire l'attivazione di rapporti collaborativi con gli ETS, iscritti nel RUNTS, per lo svolgimento di attività di interesse generale, anche tenendo conto di quanto risultante dalle attività di co-programmazione, ove svolte, e, in particolare, per dare attuazione a quanto previsto dal Capo III del presente Regolamento.
2. Gli enti proprietari dei beni pubblici verificano preliminarmente la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina in materia di social-bonus tenendo conto sia degli indirizzi e delle previsioni di pianificazione e di programmazione esistenti, nonché della non cumulabilità della misura agevolativa con quella dell'art-bonus, di cui al precedente art. 15.
3. Il Manuale operativo indica termini e modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 17 (Uso preferenziale dei partenariati esistenti a valere su *call* e bandi pubblici)

1. Il Comune di Parma e gli altri enti di cui al precedente art. 2, in relazione alle attività di interesse generale e in casi di motivata urgenza, possono utilizzare i partenariati attivati con ETS nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica, anche su istanza di parte, per la partecipazione a bandi, avvisi ed altri atti, variamente denominati, attivati da altri Enti pubblici e soggetti privati.
2. Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento, l'opzione di cui al comma 1 viene indicata e motivata negli atti in modo chiaro ed inequivocabile, rispetto alla cura degli interessi pubblici in concreto coinvolti.

Art. 18 (Servizio civile universale)

1. Il Comune di Parma e gli altri enti di cui al precedente art. 2, al fine di attivare rapporti collaborativi con ETS, finalizzati allo svolgimento di attività di interesse generale, possono applicare la disciplina vigente in materia di servizio civile universale, ove ciò sia praticabile e funzionale.

CAPO V – MONITORAGGIO, CONTROLLO E RENDICONTAZIONI

Art. 19 (Valutazione di impatto sociale)

1. Il Comune di Parma e gli altri enti di cui al precedente art. 2 – al fine di sostenere l’attivazione di rapporti collaborativi con ETS, ai sensi del precedente Capo II, finalizzati alla creazione di valore nei riguardi della comunità di riferimento – possono prevedere l’utilizzo della valutazione di impatto sociale (VIS), ai sensi della legge n. 106/2016 e ss. mm. e delle linee guida ministeriali.
2. Negli atti viene indicata la metodologia utilizzata per la VIS, i relativi indicatori e le modalità di verifica, valutazione e misurazione; al fine di non introdurre oneri gravosi a carico degli ETS, può essere stabilita la misura del contributo pubblico per l’attività di VIS, da rendicontare ai sensi di quanto previsto dal presente Capo e dal Manuale operativo.
3. Il Comune di Parma e gli altri enti di cui al precedente art. 2, l’eventuale soggetto valutatore indipendente e gli ETS interessati danno comunicazione pubblica, anche mediante linguaggio sintetico e non tecnico, degli esiti della valutazione e della misurazione dell’impatto conseguente alle attività di interesse generale svolte, con le modalità e nei termini indicati negli atti del procedimento.

Art. 20 (Trasparenza e rendicontazione delle attività)

1. Il Comune e i soggetti di cui all’art. 2, in applicazione degli articoli 92, comma 2, e 93, comma 4 CTS, nell’ambito degli atti dei procedimenti di cui ai precedenti Capi II), III) e IV) indicano le modalità di rendicontazione delle attività svolte dagli ETS, al fine di riscontrarne la corrispondenza a quanto previsto nelle proposte progettuali approvate. Possono essere previsti anche appositi modelli, definiti anche in collaborazione con l’Organismo unitario maggiormente rappresentativo degli ETS a livello locale, ai sensi della Legge regionale di settore.
2. Il Comune e i soggetti di cui all’art. 2 assumono gli atti conseguenti alla riscontrata difformità fra attività svolte e attività di progetto.
3. Fatte salve le disposizioni normative di riferimento, il Manuale operativo definisce la metodologia di rendicontazione delle attività e delle spese, tenuto conto sia dell’entità dei contributi pubblici erogabili, che delle dimensioni e dello specifico regime giuridico dei diversi tipi di ETS.

Art. 21 (Monitoraggio e controllo)

1. Il Comune e i soggetti di cui all’art. 2, nell’ambito del singolo procedimento, stabiliscono le modalità ed i termini delle attività di monitoraggio, di controllo e valutazione degli esiti nei confronti degli ETS partner.
2. In coerenza con la peculiare natura del rapporto collaborativo, tipico delle forme di amministrazione condivisa, gli ETS, singoli e associati, possono prevedere sistemi di auto-monitoraggio e di auto-controllo, che possono essere incentivati mediante criteri di valutazione premiale.

3. Il Comune e i soggetti di cui all'art. 2 danno conto degli esiti delle attività svolte ai sensi della presente disposizione, nonché dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Capo III) del presente Regolamento, con termini e modalità definiti nel manuale operativo.

Art. 22 (Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Capo si applica la disciplina vigente, statale e regionale, con conseguente integrazione dello stesso per le parti difformi a seguito di sopravvenienze normative e regolamentari.

Art. 23 (Monitoraggio sull'applicazione del Regolamento)

1. E' previsto un monitoraggio periodico sull'applicazione del presente Regolamento e del Manuale operativo, ai fini della loro eventuale modifica e integrazione, attraverso il mantenimento di un Gruppo di lavoro intersettoriale, aperto alla partecipazione di rappresentanti dell'Organismo unitario maggiormente rappresentativo degli ETS a livello locale, ai sensi della Legge regionale di settore, dell'AUSL di Parma e di eventuali altri organismi rappresentativi sul territorio.
2. La Giunta comunale procederà all'aggiornamento del Manuale operativo.